

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28/11/2019) 06-04-2020, n. 11348

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. MANCUSO Luigi F. - rel. Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Aniello Roberto, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del reclamo per i semestri 25/12/2012-25/6/2013 e 25/6/2015-25/12/2015, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, e il rigetto del ricorso nel resto.

Svolgimento del processo

1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, il detenuto in espiazione pena (OMISSIS) chiedeva al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione ai semestri dal 25/6/2012 al 25/6/2018.

2. Con ordinanza del 19.12.2018, l'adito Magistrato rigettava l'istanza per i semestri 25/12/2012-25/12/2013 e dal 25/6/2014 al 25/6/2018. Il Magistrato affermava che il detenuto aveva dimostrato mancata partecipazione all'opera di rieducazione, perchè si era reso responsabile di reiterate infrazioni disciplinari punite con le sanzioni dell'ammonizione, dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive, dell'esclusione dalle attività in comune.

3. (OMISSIS) proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che lo accoglieva limitatamente ai semestri 25/12/2015-25/6/2016, 25/6/2017-25/12/2017, 25/12/2017-25/6/2018,

riducendo la pena di giorni quarantacinque per semestre, per complessivi centotrentacinque giorni. Il reclamo veniva rigettato per il resto.

4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. e carenza totale di motivazione. Nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza manca del tutto la valutazione del semestre 25/12/2012-25/6/2013. Relativamente a tutte le sanzioni disciplinari dell'ottobre 2015, che hanno compromesso il semestre 25/6/2015-25/12/2015, le argomentazioni esplicative delle sanzioni sono state prospettate sin dalla prima istanza del (OMISSIS), ma il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza non ne hanno tenuto conto. Relativamente al semestre 25/6/2016-25/12/2016, il Tribunale avrebbe dovuto rimandare gli atti al Magistrato di sorveglianza, perchè in detto periodo è presente una sanzione del 12.12.2016 in relazione alla quale è ancora sub iudice un reclamo del quale il Tribunale era stato edotto con memoria. Il ricorrente dichiara di prestare acquiescenza sul rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre 25/12/2012-25/6/2013.

Motivi della decisione

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497). E' stato chiarito che, in detta materia, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), allorchè il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 04/02/2019, Rv. 275221). E' stato chiarito che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti.

In particolare, qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 - dep. 21/12/2011, Ndocì, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, dep. 09/08/2000, Musumeci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, dep. 31/05/1997, Pirozzi, Rv. 207705).

2. Nel caso in esame, il ricorso critica il rigetto del reclamo in relazione ai semestri 25/12/2012-25/6/2013, 25/6/2015-25/12/2015, 25/6/2016-25/12/2016.

2.1. L'affermazione dell'ordinanza ora impugnata, secondo la quale il (OMISSIS) ha manifestato di non aver partecipato all'opera di rieducazione per i semestri in relazione ai quali il Tribunale non ha accolto il reclamo, è rispettosa dei principi in materia ed è sostenuta da adeguata motivazione in relazione al semestre 25/6/2016-25/12/2016, perchè la stessa ordinanza dà conto precisamente del rapporto disciplinare esteso nei confronti del (OMISSIS) il 12.12.2016, cioè nell'ambito del semestre considerato, per un comportamento offensivo nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Peraltro, l'affermazione del ricorrente, secondo la quale sarebbe pendente un reclamo avverso la sanzione disciplinare originata da tale fatto, è rimasta priva di sostegno in alcuna allegazione documentale.

2.2. La richiamata affermazione dell'ordinanza ora impugnata, circa la mancanza di partecipazione del (OMISSIS) all'epoca di rieducazione, risulta, invece, priva di un congruo sostegno argomentativo in relazione ai semestri 25/12/2012-25/6/2013 e 25/6/2015-25/12/2015. In relazione a detti trimestri il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione del suddetto principio e non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione, perchè, in primo luogo, non ha indicato alcun illecito disciplinare o altro fatto rilevante avvenuto all'interno di tali semestri; in secondo luogo, il Tribunale non ha spiegato come gli addebiti disciplinari di cui ai rapporti redatti nei giorni 24.8.2013, 26.7.2014, 5.6.2015, 12.12.2016, 24.2.2017, 8.6.2017, espressamente richiamati nella pag. 3 dell'ordinanza, possano determinare valutazioni negative non solo in relazione ai semestri di detenzione nel cui ambito vennero rispettivamente commessi, ma anche in relazione a semestri diversi per i quali è stato pronunciato il rigetto del reclamo; infine, il Tribunale non ha mostrato di aver preso in considerazione, in relazione agli addebiti disciplinari di cui ai rapporti redatti nei giorni 11.10.2015, 16.10.2015, 17.10.2015 - anch'essi espressamente richiamati nella pag. 3 dell'ordinanza e relativi all'accostamento non consentito del blindo della camera di detenzione - la valenza delle giustificazioni fornite dall'interessato, indicate nella nota del 14.10.2015 del medico del servizio integrato di assistenza sanitaria, allegata al ricorso.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza ora impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della liberazione anticipata per i semestri del 25/12/2012 al 25/6/2013 e dal 25/6/2015 al 25/12/2015, rinviando al Tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, per nuovo esame da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della liberazione anticipata per i semestri dal 25/12/2012 al 25/6/2013 e dal 25/6/2015 al 25/12/2015, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020